

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 2009 DEL 07/11/2025

O G G E T T O

CONVENZIONE COLLETTIVA DI TIROCINIO CURRICULARE CON L'ENTE DI FORMAZIONE
ACCREDITATO DALLA REGIONE LOMBARDIA – LYCEUM IMPRESA SOCIALE DI MILANO.

Proponente: UOS FORMAZIONE

Anno Proposta: 2025

Numero Proposta: 2087/25

Il Dirigente “UOS Formazione” riferisce:

“L’Associazione “Lyceum” Ente di Formazione di Milano, accreditato dalla Regione Lombardia (Sez. B/n. 1280), con nota agli atti, ha chiesto la stipula di una convenzione per tirocini curriculari, di formazione e di orientamento, da svolgersi presso le strutture di questa Azienda per gli allievi dei propri Corsi formativi professionalizzanti in Arteterapia, Danzaterapia e Laboratori Esperienziali.

La normativa che disciplina i tirocini formativi e di orientamento, prevista dall’art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24 giugno 1997 n. 196 e dal regolamento attuativo di cui al D.M. 25 Marzo 1998, n. 142, aggiornata dall’art. 11 della Legge 14 settembre 2011 n. 148, stabilisce, tra l’altro, che i tirocini devono realizzarsi sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i soggetti promotori delle iniziative di formazione e i datori di lavoro pubblici o privati.

Nella materia, e in particolare per quanto riguarda i tirocini curriculari, sono intervenuti i chiarimenti di cui alla Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 24 del 12.09.2011, nonché le disposizioni in materia di tirocini, contenute nell’Accordo Stato/Regioni e Province autonome del 25 maggio 2017, rese conformi dalla Regione del Veneto con DGR n. 1816 del 7.11.2017, nonché dall’art. 41 della L.R. n. 3/2009.

A livello aziendale le procedure per lo svolgimento del tirocinio in oggetto sono definite dal Regolamento per le frequenze a fini formativi, approvato con Deliberazione n. 1992 del 16.12.2020.

Considerato l’interesse dell’Azienda a collaborare con l’Ente di formazione in parola, si propone la sottoscrizione della convenzione il cui contenuto è riportato nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione”.

Il medesimo Dirigente ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di stipulare la convenzione collettiva di tirocinio curriculare con l’Ente di Formazione “Lyceum” di Milano, nel testo allegato quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di incaricare l’UOS Formazione di predisporre gli atti conseguenti per l’attuazione della presente deliberazione;
3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda Ulss;
4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(dr. Alberto Rigo)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**CONVENZIONE COLLETTIVA PER
TIROCINIO CURRICULARE INTEGRATIVO DELLA ATTIVITÀ DIDATTICA
PRESSO STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE**

(ai sensi del D.M. 25 marzo 1998, n. 142 e della normativa vigente in materia di tirocini curriculari)

TRA

Associazione LYCEUM Impresa Sociale (Ente Promotore) Via Calatafimi 10 – 20122 Milano
P. IVA 02742460161 - C.F. 95109950162 Rappresentato da Clara Piazzani (Presidente) nata a Milano IL 07/04/1969

E

L'Azienda ULSS 8 Berica (Ente Ospitante) con sede legale in viale Rodolfi 37, 36100 Vicenza
C.F. - P. IVA: 02441500242, rappresentata dal Direttore Generale Dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20.02.1965, in qualità di rappresentante legale,

PREMESSO CHE:

- la normativa vigente consente ai soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lett. a) della legge 24.6.1997 n. 196 di promuovere tirocini formativi e di orientamento a favore di soggetti che abbiano già assolto l'obbligo scolastico, al fine di agevolare le scelte professionali mediante la diretta conoscenza del mondo del lavoro;
- ai sensi del D.lgs. 81/08, la figura del tirocinante in Arteterapia, Danzaterapia e Laboratori Esperienziali è da considerarsi equiparata a "lavoratore" per quanto concerne la normativa su salute e sicurezza;
- come da protocollo allegato, gli allievi tirocinanti non sono soggetti a sorveglianza sanitaria preventiva, salvo diversa valutazione della struttura ospitante in ambito sanitario pubblico.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Oggetto:

La presente convenzione disciplina le condizioni generali per lo svolgimento di tirocini curriculari da parte degli allievi di LYCEUM presso l'Ente ospitante, nell'ambito di percorsi formativi professionalizzanti in Arteterapia, Danzaterapia e Laboratori Esperienziali.

Art. 2 – Finalità:

Il tirocinio, quale completamento del percorso formativo, non ha finalità produttive ma esclusivamente obiettivi didattici e professionalizzanti.

Art. 3 – Accoglienza:

L'Ente ospitante si impegna ad accogliere tirocinanti proposti da LYCEUM, previa valutazione della compatibilità con le proprie capacità organizzative e logistiche, nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente (D.M. 142/1998).

Art. 4 – Progetto Formativo Individuale:

Ogni tirocinio sarà attivato tramite sottoscrizione di un Progetto Formativo Individuale (PFI) che costituirà parte integrante della presente convenzione. Il PFI conterrà:

- Dati anagrafici del tirocinante;
- Tutor designati da Ente promotore e ospitante;
- Strutture e ambiti operativi;
- Durata e calendario;
- Obiettivi e modalità di svolgimento;
- Estremi assicurativi (INAIL e R.C.);
- Obblighi e diritti del tirocinante;

Art. 5 – Sicurezza e formazione:

Il tirocinante è equiparato al lavoratore ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a), del D.lgs. 81/08.

- Il soggetto promotore (LYCEUM) si impegna a garantire la formazione generale in materia di sicurezza prevista dall'art. 37 del D.lgs. 81/08. Tale formazione potrà essere assolta tramite ente partner convenzionato con LYCEUM (con possibilità di erogazione online), oppure, se già in possesso dell'attestato, mediante presentazione di certificazione pregressa rilasciata da altro ente accreditato o dal proprio datore di lavoro, oppure, se previsto, direttamente a cura dell'Ente ospitante.
- L'Ente ospitante si impegna a fornire l'informazione specifica di cui all'art. 36 del D.lgs. 81/08, e potrà eventualmente richiedere la partecipazione a moduli formativi interni relativi ai rischi specifici presenti nella struttura (es. rischio biologico, DPI, radioprotezione, tutela della privacy sanitaria).

Art. 6 – Assicurazioni:

LYCEUM si impegna ad assicurare il tirocinante

- contro gli infortuni sul lavoro (INAIL);
- per la responsabilità civile verso terzi (R.C.).

Tali coperture sono valide anche in contesti con utenze vulnerabili (minori, soggetti con disabilità o fragilità psico-fisiche), nel rispetto delle normative vigenti.

LYCEUM garantisce che i propri allievi sono coperti da polizza di Responsabilità Civile per danni che dovessero provocare nell'esercizio della loro attività. La copertura è valida fino alla conclusione del numero di incontri indicato nel PFI. Si allega copia delle condizioni di polizza sottoscritte.

Art. 7 – Obblighi dell'ENTE PROMOTORE:

LYCEUM si impegna a

- fornire al soggetto ospitante adeguate informazioni in merito a finalità e modalità del tirocinio;
- trasmettere al soggetto ospitante copia della presente convenzione e di ciascun Progetto

Formativo Individuale;

- assicurare la corretta stipula della presente convenzione;
- informare il tirocinante circa eventuali adempimenti obbligatori relativi a informazione e formazione in tema di Igiene e Sicurezza sui luoghi di lavoro attivi presso la struttura di destinazione, secondo le indicazioni fornite dal soggetto ospitante di cui all' Art. 10;
- monitorare l'andamento del tirocinio;
- garantire un tutor didattico e organizzativo;
- verificare i risultati attesi attraverso l'implementazione di scheda di valutazione al soggetto ospitante.

Art. 8 – Impegni del TIROCINANTE:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo Individuale alle condizioni e modalità nello stesso indicate;
- seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze;
- rispettare il PFI, gli orari, i regolamenti e le norme organizzative, di sicurezza e di igiene sul lavoro vigenti presso il soggetto ospitante;
- rispettare l'obbligo della riservatezza sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio, circa i dati e le informazioni acquisiti nel corso dello stesso attenendosi scrupolosamente agli obblighi previsti dalla legge 196/2003 e s.m.i. e dal nuovo Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati Personali (GDPR) e alle informazioni e conoscenze acquisite durante lo svolgimento del tirocinio;
- redigere una relazione sull'attività svolta da consegnare a LYCEUM e, su richiesta, al referente del soggetto ospitante;
- richiedere autorizzazione scritta per l'utilizzo di dati o materiali a fini di tesi o pubblicazioni.

Art. 9 – Diritti del TIROCINANTE:

- essere agevolato nello svolgimento delle attività previste dal progetto formativo, anche attraverso la disponibilità di spazi, materiali e attrezzature idonei;
- essere affiancato e supervisionato in itinere dai tutor di riferimento;

Art. 10 – Obblighi dell'ENTE OSPITANTE:

L'ente ospitante si impegna a:

- nominare un responsabile che, insieme al tutor nominato da LYCEUM, segua e verifichi l'andamento del tirocinio;
- comunicare al tirocinante (anche tramite LYCEUM) adempimenti obbligatori per accesso alla struttura (formazione, badge, DPI);
- rispettare e favorire gli obiettivi del Progetto Formativo Individuale in merito a spazi, tempi e scelta degli utenti che parteciperanno all'attività laboratoriale;
- monitorare l'andamento del tirocinio presso la struttura di destinazione, verificando presenza, puntualità, correttezza dei rapporti interpersonali da parte del tirocinante nei confronti degli utenti e degli altri operatori presenti;

- trasmettere a LYCEUM, per ogni tirocinante, una relazione, predisposta dal responsabile, contenente la valutazione finale sull'attività espletata e i risultati conseguiti dal tirocinante;
- segnalare tempestivamente a LYCEUM eventuali incidenti occorsi durante lo svolgimento del tirocinio, nonché eventuali assenze del tirocinante o interruzione del tirocinio;
- rilasciare al tirocinante un'attestazione relativa alla durata e alla natura del tirocinio.

Art. 11 – Natura del rapporto:

I tirocini attivati in base alla presente convenzione non costituiscono rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.M. 25 marzo 1998, n. 142.

Art. 12 – Onere economico:

Il tirocinio non comporta costi per le parti, salvo la fornitura a carico dell'ente ospitante dei materiali eventualmente necessari alle attività rivolte ai propri utenti.

Art. 13 – Durata:

La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione ed ha durata di cinque anni; potrà essere rinnovata, alle stesse condizioni, con accordo scritto tra le parti, da sottoscrivere entro tre mesi dalla scadenza.

Art. 14 – Recesso e interruzione:

Il soggetto promotore ed il soggetto ospitante hanno la facoltà di recedere dalla presente convenzione in qualsiasi momento nel corso della sua durata previo preavviso in forma scritta di almeno un mese, fatta salva la naturale conclusione dei tirocini in corso.

Le parti hanno altresì la facoltà di interrompere con effetto immediato il singolo tirocinio per:

- impossibilità di attivare il tirocinio in caso di incompatibilità di giornate e/o orari richiesti dall'ente ospitante rispetto alla programmazione inizialmente concordata con il tirocinante;
- numero insufficiente di adesioni da parte degli utenti presso la struttura ospitante rispetto a quanto previsto dalla proposta di intervento specifica del tirocinio;
- inosservanza da parte di una delle parti di uno o più degli impegni assunti o per altri gravi motivi.

Art. 15 – Trattamento dei Dati personali:

L'ente promotore, titolare del trattamento dei dati dei tirocinanti, fornisce agli interessati le informazioni necessarie, mentre la struttura ospitante è responsabile del trattamento, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento generale protezione dati UE 2016/679. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire che i dati personali forniti, anche verbalmente, nella fase precontrattuale, o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, vengano trattati, in forma manuale e/o automatizzata, esclusivamente per le finalità della convenzione, e possano essere comunicati, in forma anonima, a soggetti pubblici e privati per fini istituzionali o statistici.

Art. 16 - Spese di Registrazione

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso secondo quanto previsto dall'art. 4 della tariffa parte II allegata al DPR 131/1986.

Le spese eventuali di registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Il presente atto non è soggetto all'imposta di bollo ex art. 17 del D.lgs. 460/1997 e artt. 82, co. 5 e 104, co. 1 del D.lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Art. 17 – Controversie:

Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e all'esecuzione della presente Convenzione.

Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al foro di Vicenza.

Art. 18 – Norme di rinvio:

Per tutto quanto non previsto, le Parti convenute fanno riferimento alle disposizioni vigenti in materia.

Il presente atto è sottoscritto in via telematica, con firma digitale, ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della legge n. 241/1990.

p. LYCEUM
Il Presidente
Clara Piazzani

p. Azienda ULSS 8 Berica
Il Direttore Generale
Patrizia Simionato